

Nº 310

Prot. n. 11 Ag. fls. 137

B. Pt. 12, m. 9-140V

Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonisação e Imigração



Anno: 1923

40.
3.

Data 12 de Abril 1923

"São Paulo"

Interessado Diversos: Landarim Angelo
e Pattaro Frederico.

Assumpto Pedem restituição
quanto que despenderam



18
Muelas Bastos 3º Mee

Ho Dept Est. do Trab. p. quem
dirigim

Exmo. Snr. Dr. Heitor Teixeira Penteado

Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas.

A DIRECTORIA DE TERRAS,
COLONISAÇÃO E IMMIGRAÇÃO

ABR 14 1923

OFFICIAL MAIOR



Handwritten signature/initials

O abaixo assignado, bastante procurador dos colonos
Zandarim Angelo e Pattaro Frederico, localizados na fazenda
Ararnina, S/P
"Bella Vista", situada no municipio de Igarapava, de proprie-
dade do Snr. Joaquim do Nascimento Terra, - vem, mui respeito-
samente e nos termos do artigo n.º 101, do Decreto n.º 2400, de
9 de julho de 1913, requerer a V.Excia. as necessarias ordens
no sentido de lhes serem restituídas as respectivas passagens
na forma do referido Decreto.

Do deferimento.

São Paulo 12 de Abril de
Joaquim



Directoria Geral.
EXPEDIENTE

ABR 17 1923

REGISTADO

Prot. N.º 4

127-

Hildebrando

310) 11 Ag. 1927



Prefeitura Municipal



IGARAPAVA

E. S. Paulo



Igarapava de

de 192

2/

ATTESTADO

Attesto que o sr. Pattaro Frederico reside neste municipio,
na fazenda "Bella Vista", de propriedade do sr. Joaquim do
Nascimento Terra.

Igarapava, 2 de Dezembro de 1922.

Francisco Antonio Maciel
Prefeito Municipal.



IGARAPAVA

E. S. Paulo



ATTESTADO

Attesto que os srs. Pattaro Frederico e Zandarim Angelo, residem neste municipio, na fazenda "Bella Vista", de propriedade do sr. Joaquim do Nascimento Terra.

Igarapava, 2 de Dezembro de 1922.

Francisco Antonio Maciel
Prefeito Municipal

N.° *182/486*

All' Emigrante.

Mod. III Cl. N.° 5 f.

4
G

LLOYD SABAUDO

SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI
Sede in **GENOVA - Via Sottoripa, 5**

Capitale emesso e versato Lire it. 60.000.000

Agenzia Generale per la Repubblica Argentina: **Calle S. Martin 333 - Buenos Aires**
Agenti Generali pel Brasile: **G. TOMASELLI & C. - Santos - S. Paolo**

Ufficio Passeggeri di **TERZA CLASSE** di **GENOVA**

Biglietto d'imbarco in TERZA CLASSE N.° 11454 A

PRINCIPE DI UDINE

sul Vapore

Stazza lorda tonnellate 7828, netta tonnellate 4936
Velocità alle prove miglia 18,11 all'ora - Durata del viaggio giorni **14** di bandiera italiana
mezzo per Rio Janeiro, 16 per Santos, 19 e mezzo per Montevideo e B. Aires
(che sarà aumentata di un giorno scalando Gibilterra e/o porti carboniferi)

che partirà da **GENOVA** il **7 APR 1922**

per **SANTOS**

toccando di scalo i porti di **BARCELLONA** (eventuale) **GIBILTERRA**

e **SAN VINCENZO** / **DAKAR** **RIO JANEIRO**
PEI PASSEGGIERI

COGNOME E NOME	ETA		POSTI E RAZIONI				Cuocotte	
	Anni	Mesi	1	1/2	1/4	0	1	1/2
1. <i>Sabato</i>	36		/				/	
2. <i>med</i>	38		/				/	
3. <i>figli</i>	4			/				/
4. "	4			/				/
5. "	2			/				/
6.								
7.								
Totale			2	2	1	0	2	3



di chiamata N.° *182/486* da *Genova* PASSAPORTO N.° *182/486*

Il presente biglietto dà diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè questo non superi il volume di mezzo metro cubo.

DISTINTA
N.° *3/4* posti a L.it. *1450*. Totale L.it. *6334.50*
Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L.it. *1450* per posto
Rimanenza a pagarsi a **GENOVA** L.it. *6334.50*

Ilb PROCURATORE

J. Amelco

Genova, li *24* / *1922*

CAPO V. - TESTO UNICO, LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Art. 37. N. 1. - Le controversie fra emigranti transesacciani e vettori e loro rappresentanti che nascono dal contratto di trasporto e dagli atti preliminari di esso e comunque siano alle medesime connesse, sono promosse dagli emigranti e dai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti di nazionalità italiana, rimpatrianti su proposali inseriti in patente di vettore e vettori di terza classe o di qualunque sia il valore. - Art. 40. I giudici avanti l'ispettore dell'Emigrazione sono promossi con semplici reclami ai Regi funzionari dell'Emigrazione. Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera e a voce. In quest'ultimo caso deve essere presentato al Regi Ufficiali Diplomatici e Consolari, ai Comitati mandamentali e Comuni per l'Emigrazione e alle Società di patrocinio riconosciute dal Commissariato dell'Emigrazione. Il reclamo può essere presentato anche stabilite dal regolamento. - Art. 41. Le azioni commesse nel precedente Art. 37. N. 1. salvo il caso previsto nell'Art. 43, si prescrivono col decorso di un anno dal giorno in cui ebbe inizio e doveva iniziarsi il viaggio di andata o, nel caso del viaggio di ritorno, dal giorno dell'arrivo. - Art. 42. Il reclamo può essere presentato da un minore che non sia stato autorizzato a farlo, ma che ha compiuto l'anno di età, o da un minore che non sia stato autorizzato a farlo, ma che ha compiuto l'anno di età, o da un minore che non sia stato autorizzato a farlo, ma che ha compiuto l'anno di età, o da un minore che non sia stato autorizzato a farlo, ma che ha compiuto l'anno di età, o da un minore che non sia stato autorizzato a farlo, ma che ha compiuto l'anno di età.

COMPUTO DEI POSTI. - Ragazzi fino ad 1 anno non compiuto gratis; da 1 anno a 5 non compiuto pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 anni in avanti pagano posto intero.

Decreto Ministeriale 18 Maggio 1911. - La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti meridionali del Regno. - La Tabella B quando prevalgano quelli delle provincie settentrionali.

TABELLA A. Indicando la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana. - TABELLA B. Indicando la qualità e la quantità dei generi alimentari costituenti il vitto dei foresti agli emigranti.

GIORNI della settimana		ELENCO dei Generi Alimentari		Giorni della Settimana							Quantità totale per settimana
Colazione	1.° PASTO	2.° PASTO	ELENCO dei Generi Alimentari	Lun.	Mart.	Mercoledì	Venerdì	Sabato	Domenica		
...	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cottura (a) Gr.
...	Carni in conserva (b, d, e)
...	Pasta asciutta alla consuetudine
...	Riso
...	Legumi
...	Formaggio
...	Panforte

BAGAGLI

Numeri	Qualità e quantità dei colli					ECCEDENZA		
	Casse	Bauli	Sacchi	Valligie	TOTALE	Cubaggio	Tasso a m. c.	Somma pagata

Per N° due colli Baglio
Esatto Lire 3.00
1-2-1911
TE. CASSARI



Art. 44. Il Miliante di onefide e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui è rilasciato, esso non è cedibile. Non edificando il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa, il passeggero non ha diritto di essere autorizzato al ritorno. - Art. 45. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 46. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 47. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 48. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 49. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 50. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 51. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 52. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 53. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 54. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 55. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 56. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 57. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 58. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 59. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 60. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 61. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti. - Art. 62. È vietato per il passeggero di lasciare il bagaglio in custodia ai passeggeri di terza classe o di classi equivalenti. Nel caso d'infrazione il Capitano e l'ispettore sono responsabili e dovranno essere puniti.

Attestare.

Attesto que o Sr. Pataro Frederico, maior, casado, de nacionalidade italiana, colono, e residente na fazenda "Bella Vista, de minha propriedade, situada neste municipio e districto de Igarapava. Por sua vontade, mandei grassar este que assiguo.

Igarapava 4 de Dezembro de 1922
Joaquim do Nascimento Terra

Recebeu a firma supra.
E soube:

Igarapava, 4 de Dezembro 1922
Eu testem. F. P. da cidade.
Francisco Pratto Leite
1.º Tabelião

Anna Pal.
S. Paulo



Prefeitura Municipal



IGARAPAVA

E. S. Paulo



Igarapava

de

de 192

6/1

ATTESTADO

Attesto que o sr. Zandarim Angelo reside neste municipio,
na fazenda " Bella Vista", de propriedade do sr. Joaquim do
Nascimento Terra.

Igarapava, 2 de Dezembro de 1923.

Francisco Antonio Maciel
Prefeito Municipal.

N.° 197

All' Emigrante.

Mod. III Cl. N.° 5 f.

G

LLOYD SABAUDO

SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI
Sede in GENOVA - Via Sottoripa, 5
Capitale emesso e versato Lire it. 60.000.000

Agenzia Generale per la Repubblica Argentina: Calle S. Martín 333 - Buenos Aires
Agenti Generali pel Brasile: G. TOMASELLI & C. - Santos - S. Paolo

Ufficio Passeggeri di TERZA CLASSE di GENOVA

Biglietto d'imbarco in TERZA CLASSE N.° 01463 A

Stazza lorda tonnellate 7828, netta tonnellate 4938
Velocità alle prove miglia 18,11 all'ora - Durata del viaggio giorni 14 di bandiera italiana
Mezzo per Rio Janeiro, 16 per Santos, 19 e mezzo per Montevideo e B. Aires
(che sarà aumentata di un giorno scalandi Gibilterra e/o porti varchi)

che partirà da GENOVA il 7 APR 1922
per SANTOS

toccando di scalo i porti di BARCELLONA (eventuale) GIBILTERRA
SAN VINCENZO 9. DAKAR RIO JANEIRO

PEI PASSEGGIERI

COGNOME E NOME	ETA		POSTI E RAZIONI				Cuocette	
	Anni	Mesi	1	1/2	1/4	0	1	1/2
1. Landarin								
2. Angelo	23		1					
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
Totale			1					



di chiamata

N.° [redacted] da [redacted]

PASSAPORTO N.° [redacted]

Il presente biglietto dà diritto, per ogni posto intero, al trasporto gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purché questo non superi il volume di mezzo metro cubo.

DISTINTA
 N. 1 posti a L.it. [redacted] Totale L.it. 1950
 Acconto pagato al Rappresentante
 in ragione di L.it. [redacted] per posto > >
 Rimane a pagarsi a GENOVA L.it. 1950

Ilb PROCURATORE

J. Amelio

Genova, li 29 3 1922

CAPO V. - TESTO UNICO, LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Art. 37, N. 1. - Le controversie fra emigranti transoceanici e vettori e loro rappresentanti che nascono dal contratto di trasporto, e degli atti preliminari di esso, e comunque siano alle medesime connesse o che inorgano nell'applicazione delle leggi sull'Emigrazione, e le azioni pel medesimo soggetto, che sono promosse dagli emigranti e dai passeggeri di terza classe e di classe equivalente di nazionalità italiana, rimpatriati su procedimenti in patente di vettore e muniti di licenza consolare, sono devolute alla giurisdizione degli Ispettori dell'Emigrazione nei porti d'imbarco, qualunque ne sia il valore. - Art. 40. - I cittadini aventi l'ispettorato dell'Emigrazione sono promossi con semplici reclami al Reg. Annuale dell'Emigrazione, ai Reg. Commissari di cui all'Art. 7, al Prefetto, ai Sindaci, ai Sottoprefetti, alle autorità di pubblica sicurezza, ai Regi Uffici Diplomatici e Consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'Emigrazione e alle Società di patronato riconosciute dal Commissariato all'Emigrazione. Il reclamo può essere presentato per iscritto in carta libera, e a voce. In quest'ultimo caso deve essere sottoscritto dalla forma stabilita dal regolamento. - Art. 41. - Le azioni accennate nel precedente Art. 37, N. 1, salvo il caso previsto all'Art. 43, si prescrivono col decorso di un anno dal giorno in cui ebbe inizio il viaggio di ritorno, dal giorno dello sbarco in Italia. Il reclamo può essere presentato da un minore quando egli abbia trattato per l'imbarco, o dalla persona, cui il minore è legalmente affidato, e, in caso di biglietti preparati, può essere presentato con l'acquisto del biglietto come dal beneficiario. - Art. 48. - Qualunque transazione fatta senza l'intervento dell'ispettore non è valida, finché non sia da lui approvata. - Art. 61. - Ogni patto inteso a derogare dalla competenza giurisdizionale stabilita dalla presente legge o a venire per incoppo la consegna dei diritti che possono competere agli emigranti contro i vettori è nulla di pieno diritto. - Art. 62. - Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento avanti gli Ispettori dell'Emigrazione, i Collegi provinciali e la Commissione centrale, compresi le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro, quando siano richiesti nell'interesse esclusivo degli emigranti.

Art. 74 del Regolamento sull'Emigrazione (lettera c). - Ragazzi fino ad 7 anni, non compiuti gratis; da 7 anni a 5 non compiuti pagano un quarto di posto; da 5 anni a 10 non compiuti pagano mezzo posto; da 10 anni compiuti pagano posto intero.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

Decreto Ministeriale 18 Maggio 1911. - La Tabella A sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza bagagli delle provenienze settentrionali. La Tabella B quando prevalgono quelli delle provenienze settentrionali.

GIORNI della settimana		1.° PASTO		2.° PASTO		ELENCO del Generi Alimentari		GIORNI della settimana		1.° PASTO		2.° PASTO		ELENCO del Generi Alimentari		GIORNI della settimana		Qualità e quantità dei colli					
Lun.	Mar.	Mier.	Gioy.	Ven.	Sab.	Dom.	Quantità per ogni emigrante	Lun.	Mar.	Mier.	Gioy.	Ven.	Sab.	Dom.	Quantità per ogni emigrante	Lun.	Mar.	Mier.	Gioy.	Ven.	Sab.	Dom.	Quantità per ogni emigrante
<p>TABELLA A. Indicare la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.</p> <p>TABELLA B. Indicare la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.</p>																							
<p>TABELLA C. Indicare la qualità e la quantità dei generi alimentari costituiti il vitto da fornirsi agli emigranti.</p>																							
<p>TABELLA D. Indicare la qualità e la quantità dei generi alimentari costituiti il vitto da fornirsi agli emigranti.</p>																							

Art. 1. Il biglietto di emigrazione è valido per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, esso non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, il passeggero, in conformità al regolamento di bordo. - Art. 2. - Il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso. - Art. 3. - L'Amministrazione in nessun caso risponde per effetti di valore contenuti nei bagagli del passeggero. Questi possono essere conosciuti in ogni momento dal passeggero, ma non possono essere trasportati senza il permesso scritto dell'ispettore. - Art. 4. - Il passeggero è autorizzato a sequestrare e distruggere, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento, il bagaglio, inoltre sarà responsabile delle conseguenze che potessero derivare dall'infrangere a tali prescrizioni. - Art. 5. - I passeggeri che non si presentavano all'Ufficio Emigrazione della Compagnia la vigilia della partenza, potranno essere rimpatriati all'imbarco.

CONDIZIONI DI PASSAGGIO.

Casse				Bauli				Sacchi				Valigie				TOTALE				
Numero	Qualità	Quantità	Valore	Numero	Qualità	Quantità	Valore	Numero	Qualità	Quantità	Valore	Numero	Qualità	Quantità	Valore	Numero	Qualità	Quantità	Valore	

ECCEDENZA		
Cubaggio	Tasso a m. c.	Somma pagata

Attestar.

Attesto que o Sr. Landarim
Angeles, maior, solteiro, de na-
cionalidade italiana, colono,
e' residente na fazenda "Bel
la Vista" de minha proprie-
dade, situada neste municipio
e districto de Igarapava. Por
su ordem mandei posar este que
assiguro.

Igarapava 4 de Dezembro de 1922
Joaquim do Nascimento Terra

Reconheço su verdadeira e fir.

Arma. Cab
ferr
ma supra.
Eroul:

S. Paulo Igarapava, 4 de Dezembro de 1922.
Em testem. S. P. da cidade.

Francisco Serate Louz
1.º Tabuleiro



Os Departamentos e escaletas,
para que se digne informar.
Directoria de Minas - 18.4.923.

L. Costa
Director Interino.

Pattaro Frederico, italiano, de 36
annos, sua mulher, Giacomazzo Emilia, de 35, seus filhos, Li-
na, de 9, Adele, de 7, e Luigi, de 2 annos, procedentes do por-
to de Genova, vieram pelo vapor " Principe de Udina," entraram
na Hospedaria deste Departamento, em 24 de Abril ultimo e segui-
ram para a fazenda do Sr. Joaquim do Nascimento Terra, na esta-
ção de Aramina, contractados pela procura n.4.509.

Não consta dos livros da Hospedaria
deste Departamento que o immigrante Zandarin Angelo, seja pa-
rente do requerente.

A localização da familia acima refe-
rida está em ordem. Conforme se verifica pelo documento junto
o requerente devia ter despendido a importancia de LIRAS.....
6.337,50.

Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 7 de Junho de 1923.

Tom...
Director.

Recebi a 8/6/23

ao Sr. ...

11

Não tendo o requerente três
filhos de 12 a 50 annos de idade,
e a sua familia, conforme exigie
o Regulamento em vigor, o presente
requerimento fôr de se ser indeferido,
entretanto, fuiz superior
ordenaria o que for mais acertado.

Qui. T. Tenas, 11-6-23

Oscar
Zufficary

Indeferido.

L. Costa
Sei no Tenas
12.6.23

12/
Recebi da directoria
de Terros quinze passapor-
tes pertencentes aos col-
meos Zandarin Anjelo e
Pattano Frederico, passapor-
tes estes que estavam
no presente aut.

Paul, 12-6-25-

João Fozzer

de um autor e o Sr. Arnaldo
Patronato Agrícola do Estado de São Paulo 13

Officio 2208-25

Autos 489-25

PEDE-SE

1. Indicar em sua resposta a data e os numeros acima.
2. Tratar em cada officio, carta ou telegramma de um só assumpto.
3. Não empregar no endereço nome individual e sim: - Patronato Agrícola do Estado de São Paulo - São Paulo.

São Paulo, 8 de Agosto de 1925.

Illmo. Snr. Dr. Director de Terras, Colonização e Imigração.

CAPITAL.

Peço-lhe a fineza de informar a esta Repartição si consta nessa Directoria algum pedido de restituição de passagens do imigrante Frederico Pattaro, chegado da Italia ha tres annos e localizado como colono na fazenda "Bella Vista", estação de Aramina. Em caso affirmativo, rogo-lhe informar qual foi o despacho que teve o pedido. Aproveito a oportunidade para saudar a V.S. mui distintamente.

Euphrasio Epay
DIRECTOR DO PATRONATO AGRICOLA.

13-361
13-2780

310

D/E

É valida a folha rubricada ou assignada.

O Sur. Director do Patroato Agricola pede informações sobre o requerimento do imigrante Frederico Pattaio.

Parece-me que se poderia responder que aquelle pedido foi indeferido, visto não ter a familia do mesmo 3 pessoas de 19 até 50 annos de idade.

Os passaportes a elle pertencentes foram entregues ao Sur. João Flaquer, conforme recibo passado, e constante dos fs. 12 destes autos.

Directoria de Terras, 21-8-920.

Amador Bastos
3.º Escriptuario.

Resposta de se.
Lp. Costa
Leitor
22-8-920.

20v

29.8 - 92v

do Patronato Agrícola do Estado de São Paulo

Em resposta ao vosso offício nº 2208-25
autos 489-25 de 8 de corrente nos, oupro-me levar ao vosso
conhecimento que em despacho de 12 de Junho de 1928 o Sr.
Dr. Director de Terras indeferiu o pedido do imigrante Fre-
derico Pattaro em vista de mesmo não ter sua familia cons-
tituida de accordo com o regulamento em vigor, isto é, por
não ter 3 pessoas aptas para o trabalho de 12 a 50 annos.

Outrossim devo sciencificar-vos que os
passaportes da referida imigrante foram entregues ao Sr.
Jão Flaquer, conforme recibo passado pelo mesmo Sr. em os
respectivos autos.

Saúde e Fraternidade.

Director Interino.

9526
Pocomo Falls
Pine
Adel
Camp
(Crawford IV)
Tadlow

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

11